

Roma, 25 febbraio 2025

## **Circolare n. 53/2025**

### **Oggetto: Notizie in breve.**

**Lavoro – Conversione del decreto Milleproroghe - Contratti a termine** – E' stata confermata la proroga al 31 dicembre 2025 (in precedenza 31 dicembre 2024) relativa alla possibilità di stipulare contratti a termine di durata superiore a 12 mesi, in assenza di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti. A tal riguardo si rammenta che, in base al CCNL logistica, trasporto e spedizione, a fronte del mantenimento delle causali per la stipula di contratti a termine, la durata massima degli stessi è stata innalzata a 36 mesi, rispetto ai 24 mesi previsti per legge – Art. 14, comma 3 del D.L. n. 202/2024 come convertito dalla legge 21.2.2025, n.15, su G.U. n. 45 del 24.2.2025.

**Ambiente - Conversione del decreto Milleproroghe - RENTRI** – In fase di conversione del decreto legge Milleproroghe è stata disposta la proroga al 14 aprile 2025 (in precedenza 13 febbraio 2025) del termine entro cui le imprese di trasporto di rifiuti nonché i soggetti indicati dal relativo regolamento istitutivo (art.13 c.1 lett.a del DM n.59/2023) dovranno iscriversi al *Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti* (cd RENTRI); a tal fine è stata prevista l'adozione di un apposito decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento - Art. 11, comma 2 bis del D.L. n. 202/2024 come convertito dalla legge 21.2.2025, n.15, su G.U. n. 45 del 24.2.2025.

**Finanziamenti – Contributi INAIL per la sicurezza sul lavoro** – L'INAIL ha comunicato che **dal 14 aprile al 30 maggio 2025** si aprirà la procedura informatica per la compilazione e la registrazione da parte delle imprese delle domande relative al Bando ISI 2024 per il finanziamento alle imprese di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi. Successivamente saranno pubblicate le regole tecniche e la tabella temporale per il funzionamento dello sportello informatico – Avviso INAIL del 17.2.2025.

Fabio Marrocco  
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [17/2025](#), [287/2024](#) e [286/2024](#)  
Allegati due  
Gr-Lc/gr-lc*

G.U. n.45 del 24.2.2025

**LEGGE 21 febbraio 2025, n. 15**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.**

**TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202**

**Testo del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.».**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**Promulga  
la seguente legge:**

\*\*\*\*\* OMISSIS \*\*\*\*\*

**Art. 11**

**Disposizioni concernenti termini in materie di competenza  
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo all'obbligo di incremento della quota di energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, le parole: « 1° gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2025 ».

2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ripermimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale, le parole «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.

2-bis. Ai fini dell'operativita' del Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, e' aumentato a centoventi giorni.

2-ter. Il termine del 1° gennaio 2025 di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e' prorogato, limitatamente ai fasci di frutti di olio di palma vuoti e agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), al 1° gennaio 2026.

2-quater. Gli obblighi di immissione in consumo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per i fornitori di metano e di biometano ovvero di biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

2-quinquies. All'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: « si applica fino al 31 dicembre 2024 e » sono soppresse.

2-sexies. Le modalita' di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 42, commi da 6 a 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, da parte dei produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2024, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 per i produttori che entro il 31 maggio 2025 abbiano accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilita' da parte di un organismo accreditato secondo il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' oppure operante presso un sistema volontario di certificazione riconosciuto dalla Commissione dell'Unione europea, fatta salva la possibilita' di concludere l'iter della certificazione, per il solo comparto delle biomasse solide, entro il 30 giugno 2026. A tal fine gli organismi di certificazione informano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica delle richieste ricevute.

2-septies. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

2-octies. All'articolo 16, comma 5, lettera b), del decreto-legge

1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il punto di cessione del gas prodotto di cui al primo periodo e' individuato nel mercato del gas (MGAS) gestito dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A.».

\*\*\*\*\* OMISSIS \*\*\*\*\*

**Art. 14**  
**Proroga di termini in materie di competenza**  
**del Ministero del turismo**

1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo all'utilizzo del credito di imposta per le imprese turistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2025 »;

b) al comma 2, alinea, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2025 »;

c) al comma 10, primo periodo, dopo le parole « degli investimenti di riqualificazione energetica » sono aggiunte le seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

2. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ».

3. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, riguardante la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

3-bis. In considerazione del maggior flusso turistico derivante dalle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, al fine di sostenere le attivita' di accoglienza dei pellegrini, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, destinata al comune di Pietrelcina, e' rifinanziata per l'importo di 130.000 euro per l'anno 2025. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII e' riconosciuto un contributo di 130.000 euro per il medesimo anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 260.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

\*\*\*\*\* OMISSIS \*\*\*\*\*

FINE TESTO



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

17/02/2025

*Bando Isi 2024: apertura procedura informatica*

*Dal 14 aprile fino alle ore 18.00 del 30 maggio 2025 è aperta la procedura informatica per la compilazione e registrazione delle domande Isi 2024.*

*Dal 14 aprile fino alle ore 18.00 del 30 maggio 2025 è possibile compilare e registrare le domanda di partecipazione al Bando Isi 2024, tramite il quale l'Inail mette a disposizione delle imprese che investono in prevenzione 600 milioni di euro di incentivi a fondo perduto.*

*Le date relative ai prossimi passaggi sono pubblicate entro il 16 maggio 2025.*